



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 78 del 19/05/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE 14 aprile 2011, n. 148

Rinnovo autorizzativo all'apertura del dispensario farmaceutico stagionale "Grotte" nella località del comune di Castellana Grotte della A.S.L. BA ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2011.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs.3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974, n. 18;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la L.R. 21 maggio 2002, n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale 28 luglio n. 3261 e successive integrazioni:

In Bari, presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore dell'Ufficio Politiche del Farmaco riceve dal Responsabile A.P. dello stesso la seguente relazione:

l'art. 6 comma 3 della L. 362 del 08.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle località climatiche, balneari o termali o comunque d'interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500 abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle A.P.T. provinciali.

Con deliberazione delle Giunta regionale n. 547 del 18.05.99, pubblicata sul BURP n.59 del 07.06.99, sono stati emanati i criteri di massima necessari per consentire l'apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle A.P.T. provinciali, la Deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di rinnovo autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale corredata comunque del parere della relativa A.P.T.

Con nota prot. A00/152/2418 del 18/02/2011, l'Ufficio Politiche del Farmaco del Servizio P.A.T.P., ha indicato, a tutti gli Organi interessati, le procedure previste dalla normativa vigente in materia circa il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura dei dispensari stagionali sia per quelli di nuova istituzione e sia

per quelli da rinnovare puntualizzando circa l'affidamento dei presidi stagionali da parte dei Sindaci.

La ASL BA, con nota prot. n. 157/AGF del 22/03/2011 ha trasmesso a questo Assessorato documentazione prodotta dal Comune di Castellana Grotte corredata di certificazione A.P.T. relativa alla presenza turistica nella località turistica riferita all'anno 2010, di Castellana Grotte, località "Grotte", per la quale il Sindaco del suddetto Comune richiede il rinnovo della autorizzazione per l'apertura del dispensario farmaceutico stagionale.

Verificata l'idoneità della documentazione acquisita agli atti di questo Ufficio, si propone di rinnovare l'autorizzazione all'apertura del suddetto dispensario farmaceutico per il periodo 15 giugno - 15 settembre 2011 nella località innanzi specificata.

L'affidamento di detto dispensario dovrà essere concesso, secondo quanto stabilito dalla legge 362/91, dal Sindaco al farmacista dello stesso Comune più vicino alla località individuata, alla luce anche di quanto disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1754/06.

Il citato dispensario farmaceutico stagionale dovrà essere sottoposto a verifica ispettiva da parte della ASL BA, territorialmente competente e la stessa dovrà notificare copia del verbale di ispezione all'Ufficio Politiche del Farmaco di questo Assessorato.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 81/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

"Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale."

Il Responsabile A.P.
Ufficio Politiche del Farmaco
Dr. Pietro Leoci

Per quanto sopra esposto:

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento, dal Responsabile della P.O. e dal Responsabile A.P. dell'Ufficio Interessato;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. dell'Ufficio;

richiamato, in particolare il disposto dell'art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

Di rinnovare per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta regionale n. 547 del 18.05.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 07.06.1999, l'autorizzazione all'apertura del dispensario farmaceutico stagionale per la località turistica del Comune Castellana Grotte località "Grotte" nel territorio della ASL BA, dal 15 giugno al 15 settembre 2011.

Di incaricare la ASL BA ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza del suddetto esercizio stagionale ai requisiti igienico-sanitari e funzionali, con l'obbligo di trasmettere all'Ufficio Politiche del Farmaco di questa Area copia dei relativi verbali di ispezione.

Di autorizzare il Sindaco del Comune interessato all'affidamento della gestione del dispensario stagionale, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con la nota dell'Area alle Politiche per la Promozione della Salute prot. A00-152/2418 del 18/02/2011.

Di disporre pubblicazione della presente determinazione sul BURP.

Di disporre che il presente provvedimento sia notificato al Sindaco del Comune interessato per il tramite della ASL BA.

Il Dirigente del Servizio
Dr. Fulvio Longo
